

(5 APRILE 2013)

STATUTO
"ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GREVIGIANO" - O.N.L.U.S.
Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

1.1. E' costituita un'associazione non avente fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GREVIGIANO" - O.N.L.U.S. (di seguito l'Associazione) che assume la sigla "A.V.G."

1.2. L'Associazione è retta dalle norme del presente statuto, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 460/97 ed aggiunge alla denominazione l'acronimo O.N.L.U.S. che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

1.3. L'Assemblea degli Associati, d'ora innanzi detti anche Soci, potrà emanare Regolamenti per disciplinare, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori dell'organizzazione dell'Associazione.

Articolo 2

2.1. L'Associazione ha sede in Comune di GREVE IN CHIANTI (FI).

2.2. L'indirizzo della sede in detto Comune è in Capoluogo via della Pace civico numero 8.

2.3. L'ambito operativo primario dell'Associazione è quello regionale.

2.4. L'eventuale variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non costituirà mutamento di atto costitutivo.

Articolo 3

3.1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Finalità dell'Associazione

Articolo 4

4.1. L'Associazione ha come finalità fondamentale ed esclusiva la solidarietà e la mutualità sociale e prevede lo svolgimento esclusivo di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria.

4.2. L'Associazione promuove l'aggregazione delle persone che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della comunità e si ispira ai principi espressi dalle leggi in materia di volontariato.

4.3. L'Associazione è laica ed apartitica, ispirata a sentimenti di umana solidarietà e fraternità verso tutti senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di nazionalità, di religione, di convinzioni ideologiche e filosofiche, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

4.4. L'Associazione fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative.

4.5. L'Associazione rivolge la sua attività alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.

4.6. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, così da intendersi quelle prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di fraternità e solidarietà sociale.

4.7. L'Associazione in tale contesto assume il compito di:

- a) creare luoghi di fiducia ed aggregazione tra i cittadini dove condividere i problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni della comunità ed individuali attraverso i valori della solidarietà e della fraternità;
- c) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- d) operare, anche attraverso l'esperienza gestionale, per la crescita culturale dei singoli e della comunità;
- e) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario,

(5 APRILE 2013)

ambientale, in quello della disabilità, fragilità e marginalità, della protezione civile e dell'antincendio boschivo;

f) assumere iniziative dirette all'attivazione di sperimentazioni innovatrici;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Articolo 5

5.1. L'Associazione, alla luce dei principi sopra espressi ed escludendo tassativamente qualsiasi finalità di lucro, si propone di:

a) collaborare all'organizzazione ed alla gestione del servizio di emergenza sanitaria;

b) gestire servizi sanitari ad ammalati e feriti a mezzo di autoambulanza;

c) organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche e private;

d) promuovere ed organizzare la raccolta del sangue, ove si renda necessario, in appoggio ad associazioni esistenti od in mancanza di esse;

e) promuovere e gestire iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione per la salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

f) promuovere ed organizzare la donazione di organi;

g) promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private ed Istituzioni Pubbliche;

h) fornire servizi alle amministrazioni locali, regionali, interregionali, nazionali che, in modo diretto o indiretto, contribuiscano allo sviluppo di attività sanitaria e socio-sanitarie nel territorio;

i) organizzare e gestire iniziative di protezione civile, di antincendio boschivo e di tutela dell'ambiente;

j) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento, organizzando forme di intervento istitutive di servizi relativi a quanto previsto nel presente articolo;

k) promuovere ed organizzare attività di solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, del disagio, istituendo anche specifici servizi;

l) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo collaborando con le Associazioni di volontariato esistenti;

m) conferire borse di studio a giovani al fine di promuovere progetti, studi, analisi, aventi come fine specifici interessi dell'associazione;

n) sostenere e realizzare progetti di ricerca nel settore sanitario e socio-sanitario;

o) svolgere attività didattica di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale;

p) promuovere corsi di formazione teorico-pratica e/o tirocinio professionale post-universitario rivolti a laureati in medicina e discipline attinenti l'ambito socio-sanitario;

q) sostenere le famiglie colpite da lutto mediante anche la promozione di un servizio di onoranze e trasporti funebri con lo scopo anche di assicurare loro il minore disagio economico possibile;

r) progettare, organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari per il sostegno a cittadini anziani, persone con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà, anche in convenzione con enti pubblici;

s) organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

t) promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;

(5 APRILE 2013)

- u) impegnarsi, in attuazione del principio di solidarietà, a fornire servizi di utilità sociale alla cittadinanza collaborando con gli Enti Pubblici preposti per l'espletamento di dati servizi;
- v) promuovere attività ricreative per i propri soci, costituire circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo riservati ai propri soci;
- w) svolgere attività commerciali e/o produttive a carattere esclusivamente marginale;
- x) porsi quale destinataria di finanziamenti e commesse da parte dell'Unione Europea, di organismi comunitari, dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di enti o istituti di diritto pubblico e privato;
- y) partecipare a consorzi o ad altre organizzazioni che forniscano servizi rientranti nei fini della Associazione;
- z) aderire e/o promuovere la costituzione di fondazioni con finalità benefiche e partecipare alla loro gestione.

5.2. Per il conseguimento di quanto sopra l'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

5.3. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

5.4. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, acquistare, vendere, gestire, prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; concludere contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere; curare l'edizione di stampe periodiche e non.

5.5. L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Soci

Articolo 6

6.1. Il numero dei Soci è illimitato.

6.2. Può aderire all'Associazione ogni persona fisica, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, che condivide le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

6.3. I minori di età vengono ammessi con il consenso dell'esercente la potestà genitoriale o del tutore.

6.4. I soci di minore età (attualmente anni 18) partecipano dei diritti e degli obblighi associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

6.5. Possono essere Soci dell'Associazione anche enti e associazioni le cui finalità siano in sintonia con gli scopi dell'Associazione e che possiedono i requisiti necessari per cooperare alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.

6.6. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei nuovi soci; l'ammissione all'associazione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta e sottoscritta da parte del richiedente, dal Consiglio Direttivo; la domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

6.7. I soci si obbligano, in caso di accoglimento della domanda, all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organismi sociali.

6.8. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

6.9. Il socio versa all'atto dell'adesione e per anno solare, la quota sociale annualmente determinata dall'Assemblea.

6.10. L'adesione annuale è tacitamente rinnovata salvo risoluzione volontaria o provvedimento di esclusione.

(5 APRILE 2013)

Articolo 7

7.1. Non vi sono distinzioni tra i soci; pur non avendo un differente trattamento, ai Soci promotori e firmatari dell'originario atto costitutivo è riconosciuta la qualifica onoraria di "Fondatore".

7.2. Ogni socio in regola con il versamento della quota associativa ed iscritto da almeno tre mesi nel Libro Soci ha diritto di voto in Assemblea.

7.3. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 8

8.1. I Soci hanno i seguenti diritti:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo Statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e) approvare annualmente il bilancio;
- f) essere informati sull'attività associativa;
- g) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.

8.2. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Articolo 9

9.1. I soci devono impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e svolgere l'attività in favore dell'associazione senza fini di lucro uniformandosi al principio del volontariato e della gratuità.

9.2. I soci si impegnano ad osservare lo Statuto, Regolamenti e delibere degli organi associativi.

9.3. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

9.4. I soci non devono compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

9.5. I soci devono essere in regola con il versamento della quota associativa annuale determinata dall'Assemblea.

Articolo 10

10.1. La qualità di Socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per esclusione;
- c) per dimissioni volontarie che devono essere inoltrate per iscritto alla Presidenza del Consiglio Direttivo;
- d) per decesso;
- e) per scioglimento dell'Associazione.

10.2. Perde la qualità di Socio per morosità il Socio che entro il termine fissato dall'Assemblea, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa.

10.3. Perde la qualità di Socio per esclusione il Socio che:

- contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto;
- in qualunque modo abbia arrecato danni morali o materiali all'associazione ovvero abbia compiuto gravi inadempienze che rendono incompatibile il mantenimento del rapporto associativo;

(5 APRILE 2013)

-non osservi le disposizioni previste dallo Statuto o dagli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi competenti.

10.4. L'esclusione avviene con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta entro 7 (sette) giorni contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dal Socio all'atto dell'iscrizione.

10.5. Contro il provvedimento di esclusione il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

10.6. La perdita della qualità di Socio a qualsiasi titolo non dà diritto a restituzione di quanto eventualmente versato.

Organi sociali

Articolo 11

11.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea dei soci;
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Presidente ed il vice Presidente;
- d) - il Comitato tecnico-scientifico (se istituito);
- e) - il Collegio dei Probiviri;
- f) - il Collegio dei Revisori dei Conti.

11.2. Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'Assemblea dei Soci, durano in carica 4 (quattro) anni e, quindi, fino all'Assemblea ordinaria che approva il quarto rendiconto o bilancio consuntivo.

11.3. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Assemblea dei Soci

Articolo 12

12.1. L'Associazione ha nell'Assemblea dei Soci il suo organo sovrano.

12.2. In sede di Assemblea vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono assunte le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

12.3. L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Articolo 13

13.1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

13.2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da affiggersi presso la sede dell'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima rispetto alla data della convocazione dell'Assemblea.

13.3. L'Assemblea deve essere convocata entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

13.4. L'Assemblea deve essere convocata:

- a) - almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato di relazione sulla gestione, per gli altri adempimenti di propria competenza e per deliberare le direttive programmatiche per l'anno successivo;
- b) - ogni 4 (quattro) anni per il rinnovo delle cariche sociali;
- c) - ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto di voto ovvero da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

13.5. L'Assemblea:

(5 APRILE 2013)

- a) - approva il bilancio consuntivo chiuso al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente e il bilancio preventivo;
- b) - determina preventivamente il numero dei componenti che possono comporre il Consiglio Direttivo;
- c) - elegge il Consiglio Direttivo, seguendo la normazione di uno specifico regolamento elettorale;
- d) - elegge il Collegio dei Revisori, seguendo la normazione di uno specifico regolamento elettorale;
- e) - elegge il Collegio dei Probiviri, seguendo la normazione di uno specifico regolamento elettorale;
- f) - fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi e determina il termine ultimo per il loro versamento;
- g) - approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione contenuti nella relazione del Consiglio Direttivo;
- h) - approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- i) - delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- l) - delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto Associativo;
- m) - delibera la trasformazione, la fusione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- n) - delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Articolo 14

- 14.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
- 14.2. In mancanza di entrambi l'Assemblea è presieduta da un Socio scelto tra i presenti.
- 14.3. In apertura dei lavori l'Assemblea elegge un Segretario e nomina 2 (due) Scrutatori.
- 14.4. Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento e di voto in Assemblea.
- 14.5. Gli argomenti trattati e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea.
- 14.6. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e anche in allegato l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato la identificazione dei soci favorevoli, astenuti, contrari.
- 14.7. I Soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri Soci, mediante regolare delega scritta; ciascun Socio non può avere più di 5 (cinque) deleghe.
- 14.8. Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione le adunanze saranno valide qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.
- 14.9. La validità delle deliberazioni è ottenuta con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Soci presenti.
- 14.10. Le modifiche dello Statuto Associativo presente sono deliberate dall'Assemblea dei Soci che in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti e delibera con il voto della maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione è costituita da qualsiasi numero di soci intervenuti e delibera con la maggioranza semplice dei presenti; dette delibere modificative diventano immediatamente esecutive.
- 14.11. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio

(5 APRILE 2013)

occorre il voto favorevole di almeno (3/4) tre quarti dei Soci.

14.12. Le votazioni possono avvenire in modo palese per alzata di mano ovvero a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

14.13. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, contrari, astenuti dal voto.

14.14. L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

14.15. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone; qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

14.16. Il Libro dei verbali Assemblee è tenuto agli atti ed ogni Socio ha diritto alla sua consultazione, previa richiesta scritta.

14.17. Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche.

14.18. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si deliberi su questioni riguardanti vicende personali.

14.19. E' facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Consiglio Direttivo

Articolo 15

15.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

15.2. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo fra i Soci.

15.3. Il Consiglio Direttivo sarà composto da un numero di membri variabile da minimo 5 (cinque) a massimo 15 (quindici) membri compreso il Presidente.

15.4. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni.

15.5. I membri sono rieleggibili, fatto salvo quanto previsto per il Presidente al successivo articolo 19 (non più di due mandati consecutivi).

15.6. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio.

15.7. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggior anzianità di iscrizione.

15.8. Colui che subentra in luogo di membro consigliere cessato dura in carica per lo stesso periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

15.9. In mancanza di Soci nelle liste elettorali, i membri del Consiglio provvederanno a sostituirli per cooptazione.

15.10. I consiglieri cooptati rimangono in carica sino alla successiva Assemblea elettiva.

15.11. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali anche in altre associazioni.

Articolo 16

16.1. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e, eventualmente, un Segretario ed un Tesoriere.

16.2. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

16.3. Solo per ragioni eccezionali, di volta in volta, il Consiglio Direttivo può stabilire rimborsi a singoli membri, delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

Articolo 17

17.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente, o in casi di suo impedimento, il Vice Presidente, lo ritenga necessario o qualora

(5 APRILE 2013)

ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

17.2. I membri del Consiglio Direttivo sono convocati dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, mediante invito personale scritto inviato per lettera o per fax o per posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

17.3. Eccezionalmente e per motivi di particolare urgenza, è prevista la possibilità di convocazioni a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, inviato almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.

17.4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

17.5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza o impedimento di entrambi, esso è presieduto dal Consigliere più anziano di età dei presenti.

17.6. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario da riportare su un apposito Libro; il verbale deve avere indicata la data, l'identità dei partecipanti e deve consentire l'identificazione dei Consiglieri favorevoli, contrari, astenuti dal voto.

17.7. In assenza del Segretario ne farà le veci il più giovane di età tra i membri presenti.

17.8. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere ed in particolare i componenti del Comitato tecnico-scientifico.

Articolo 18

18.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

18.2. Il Consiglio Direttivo può delegare talune delle proprie funzioni a taluni Consiglieri.

18.3. Esso procede anche alla eventuale assunzione del personale dipendente, determinandone la retribuzione.

18.4. Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del Regolamento per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.

18.5. L'osservanza del Regolamento è obbligatoria per tutti i Soci.

Presidente e vice Presidente

Articolo 19

19.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio e dall'Assemblea.

19.2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

19.3. La carica di Presidente non può essere assunta da una stessa persona per più di 2 (due) mandati consecutivamente.

19.4. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

19.5. Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

19.6. In caso di urgenza assume le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione utile.

19.7. Il Presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti.

(5 APRILE 2013)

19.8. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

Segretario
Articolo 20

20.1. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, redige i verbali del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del Libro soci e trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea.

Tesoriere
Articolo 21

21.1. Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, cura la gestione amministrativa dell'Associazione.

21.2. Il Presidente ed il Tesoriere hanno facoltà, a firma disgiunta tra loro, di riscuotere somme e valori, di dare e rilasciare quietanze; mentre solo a firma congiunta di eseguire pagamenti ed assumere impegni di spesa; tali poteri potranno comunque essere delegati, su conforme delibera del Consiglio Direttivo anche ad altri Consiglieri.

Comitato Tecnico Scientifico
Articolo 22

22.1. Il Consiglio Direttivo può dar vita ad un Comitato Tecnico Scientifico, composto da non meno di 2 (due) membri di nomina consiliare.

22.2. Il Comitato Tecnico Scientifico, che dura in carica 4 (quattro) anni, avrà il compito, qualora richiesto dal Consiglio Direttivo, di fornire consulenza e pareri in ordine a tutte le iniziative adottate dal Consiglio stesso in ambito tecnico-scientifico e rispetto ai valori etici e morali.

22.3. Il Comitato Tecnico Scientifico potrà, anche in maniera autonoma, esprimere pareri non vincolanti o orientamenti sulle attività, progetti, iniziative dell'Associazione.

22.4. La carica di membro del Comitato Tecnico Scientifico è gratuita, salvo il riconoscimento di un rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio della propria attività.

Collegio dei Probiviri
Articolo 23

23.1. Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

23.2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- a) - interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- b) - emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- c) - dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

23.3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere prese con il rispetto del diritto di contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili.

23.4. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale da trascrivere in apposito libro.

23.5. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, eletti fra i Soci, dura in carica 4 (quattro) anni.

23.6. I suoi componenti sono rieleggibili.

23.7. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente.

23.8. Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure ne

(5 APRILE 2013)

facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

23.9. Qualora sia necessario il Collegio dei Probiviri vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

23.10. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

23.11. L'incarico dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Collegio dei Sindaci Revisori

Articolo 24

24.1. L'Assemblea dei Soci nomina un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

24.2. I membri del Collegio dei Sindaci Revisori, che dura in carica 4 (quattro) anni, possono essere scelti anche fra non soci e sono rieleggibili.

24.3. Delle riunioni del Collegio dei Sindaci Revisori é redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

24.4. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci, il Collegio dei Sindaci Revisori elegge nel proprio seno il Presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

24.5. I membri del Collegio dei Sindaci Revisori possono partecipare alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

24.6. Il Collegio dei Sindaci Revisori almeno a cadenza trimestrale verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa; verifica altresì il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea.

Patrimonio ed esercizi sociali

Articolo 25

25.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) da beni mobili ed immobili;

b) da titoli pubblici e privati;

c) da partecipazioni in società, consorzi, associazioni, acquisite ai sensi dell'art. 5 lett. y) dello Statuto e comunque mai a scopo di collocamento.

25.2. Le risorse e le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) contributi dei soci costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dall'Assemblea (art. 13.5. lett.f) su proposta del Consiglio Direttivo con determinazione del termine ultimo per il loro versamento;

b) residuo attivo derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

c) erogazioni liberali in denaro, donazioni ed accettazioni con beneficio di inventario di lasciti testamentari, nonché dai contributi di persone fisiche, giuridiche, associazioni o enti;

d) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

e) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione a seguito di lasciti, donazioni, legati, acquisti o altro;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;

h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

i) entrate derivanti dalla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare;

l) proventi derivanti da rapporti contrattuali con i terzi;

m) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interessi e rendite dei beni sociali, sovvenzioni, donazioni, anche dei sostenitori.

(5 APRILE 2013)

25.3. Ogni entrata dovrà essere comunque compatibile con le finalità sociali e con quanto previsto dalla normativa vigente.

25.4. Gli eventuali proventi delle attività sociali non potranno essere suddivisi tra i soci, neppure attraverso forme indirette.

25.5. L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito per lo svolgimento di attività istituzionali dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Esercizio sociale

Articolo 26

26.1. L'esercizio dell'Associazione decorre dal dì 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

26.2. Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno l'Assemblea dei Soci deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

26.3. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale

Articolo 27

27.1. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

27.2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Associazione.

Scioglimento e Liquidazione - Rinvio

Articolo 28

28.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto di almeno tre quarti dei Soci.

28.2. L'Assemblea dei Soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente fra i Soci, stabilendone i poteri.

28.3. All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29

29.1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile vigenti in materia e alle norme di legge vigenti in materia di associazioni e di ONLUS.

=====